

R.G. 102 D.N. 661/2004
D. ING. N. /200
SENT. N. 994/2005
CRON. N. 894/2005
REP. N. /200

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE DI CIVITAVECCHIA

Il Giudice di Pace, avv. Tommaso CAMBREA, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile iscritta al n. 661/04/B del R.G.A.C.

TRA

- da sé rappresentato e difeso ed elettivamente domiciliato in

ricorrente

CONTRO

- **PREFETTO DI VITERBO**

NONCHE'

- **COMUNE DI TARQUINIA – COMANDO POLIZIA MUNICIPALE**

resistenti

Oggetto: Ricorso avverso l'ordinanza prefettizia prot. n. C.d.S. dell'08.03.2004, relativa al P.V. n. elevato in data 02.08.2003 dal Comando della Polizia Municipale del Comune di Tarquinia, a carico del ricorrente proprietario dell'autovettura targata per violazione dell'art.142/8 del C.d.S. sulla S.S. 1 Aurelia, km 92 + 570, Comune di Tarquinia.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto depositato in data 12.06.2004, il sig. proponeva ricorso avverso il verbale in oggetto sostenendo, con una serie di motivazioni, la nullità dello stesso. Alcuni motivi (il difetto di motivazione della ordinanza, la mancata o irregolare sottoscrizione del processo verbale, la insufficiente motivazione sulla mancata contestazione immediata), riguardano aspetti formali e sostanziali della ordinanza prefettizia e del verbale di contestazione, mentre altri (mancanza di qualsiasi elemento identificativo dell'"apparecchio" utilizzato, mancata attestazione del regolare

funzionamento dell'apparecchio al momento dell'accertamento) attengono al perfetto funzionamento dell'apparecchio impiegato dagli agenti accertatori.

Concludeva il ricorrente chiedendo l'accoglimento del ricorso con conseguente annullamento della ordinanza – ingiunzione prot. _____ del Prefetto di Viterbo o, in via subordinata, l'annullamento della sola sanzione accessoria della decurtazione dei punti sulla patente, con riduzione al minimo edittale della sanzione e con riduzione delle spese di notifica richieste.

Con vittoria di competenze, onorari e spese.

Si costituiva l'U.T. del Governo di Viterbo contestando integralmente quanto dedotto nel ricorso riportandosi a quanto emerge dagli atti allegati. Sosteneva che il regolare funzionamento dell'apparecchio era stato certificato da personale specializzato e che, comunque, il verbale di accertamento redatto dagli agenti accertatori fa piena fede fino a querela di falso, invitando il Comune accertatore a trasmettere a questo ufficio ogni atto utile alla difesa ed autorizzando un funzionario del Comando stesso a difendere in giudizio il proprio operato.

Concludeva chiedendo la reiezione del ricorso con convalida dell'atto impugnato e con condanna del ricorrente alle spese di lite o, in subordine, in caso dell'accoglimento del ricorso ed annullamento dell'atto opposto, che l'U.T.G. di Viterbo non venga condannato al pagamento delle spese di lite in quanto ha operato secondo quanto affermato dal Comando accertatore.

Alla prima udienza era presente, per il Comune di Tarquinia, il tenente De Angelis Massimo che chiedeva il rigetto del ricorso e il Giudice di pace invitava lo stesso a depositare la prova fotografica dell'accertamento ma inutilmente, in quanto lo stesso non compariva alla successiva udienza dell'08.03.2005, in cui si è discussa la causa.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Il ricorso è fondato e va, pertanto, accolto con conseguente annullamento dell'atto impugnato.

Tutti i motivi addotti dal sig. _____ a sostegno del ricorso assumono rilevanza nel presente giudizio e pertanto, inevitabilmente, all'annullamento dell'ordinanza-ingiunzione prot. _____, emessa dal Prefetto di Viterbo, in data 08.03.2004, a carico del ricorrente.

Particolare rilievo è da attribuire alla mancanza di prova sia sulla attestazione del regolare funzionamento dell'apparecchio impiegato che sulla identificazione dello stesso, posto che l'Autorità che procede ai rilievi deve fornire la prova del perfetto



Handwritten signature or mark on the right margin.

funzionamento dell'apparecchio impiegato – certificato dalla ditta che ha effettuato la revisione – oltre a verificare sul posto, con una apposita prova, che la velocità che appare sul display dell'apparecchio, corrisponda a quella effettivamente tenuta dalla vettura in transito.

Peraltro, alla prima udienza il rappresentante del Comune di Tarquinia si era impegnato a depositare la foto dell'auto contravvenzionata, disattendendo l'incombente non comparendo alla successiva udienza di discussione.

Appare equo compensare le spese di lite.


P.Q.M.

Il Giudice di Pace di Civitavecchia, avv. Tommaso Cambrea, definitivamente decidendo:

accoglie il ricorso e per l'effetto annulla l'impugnata ordinanza-ingiunzione. Compensa integralmente le spese di lite.

Così deciso in Civitavecchia il 08.03.2005.

Il Giudice di Pace
dott. Tommaso Cambrea



DEPOSITATO IN
CANCELLERIA
R. 2.5.05
IL CANCELLIERE B3
Gigliola SENSERINI

